

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)510

Vol. 1978/0185

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 510 def.

Bruxelles, 11 ottobre 1978

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

riguardante la Conferenza diplomatica per la revisione della
Convenzione internazionale di tutela delle nuove varietà
vegetali



Relazione della Commissione riguardante la Conferenza diplomatica per la
revisione della Convenzione internazionale di tutela delle nuove varietà vegetali

I. Cenni generali

1. Il 2 dicembre 1961 è stata conclusa una Convenzione internazionale sulla tutela delle nuove varietà vegetali, in virtù della quale gli Stati aderenti "riconoscono e garantiscono un diritto ai selezionatori di nuove varietà vegetali" (diritto dei selezionatori) (1), comportante la remunerazione degli interessati - che abbiano ottenuto regolare brevetto - per il lavoro da essi prestato. In particolare la Convenzione stabilisce principi uniformi in materia di fondamento e contenuto del diritto dei selezionatori. Fra l'altro, ogni Stato aderente garantisce ai selezionatori cittadini di altri paesi aderenti lo stesso trattamento, in materia di riconoscimento e tutela dei loro diritti, accordato ai selezionatori nazionali (trattamento nazionale) (2).

A tutt'oggi hanno firmato la Convenzione dieci paesi - fra cui sette Stati membri della Comunità - che costituiscono l'UPOV (Union internationale pour la protection des obtentions végétales) (3). Trattasi dei paesi seguenti:

- Stati membri della CEE: Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito;
- paesi terzi: Svizzera, Svezia, Sudafrica.

2. Negli ultimi anni, vari paesi, tra cui gli Stati Uniti e il Canada, hanno manifestato interesse per un'eventuale adesione alla Convenzione del 1961. Questo ed altri motivi hanno indotto l'UPOV a formulare proposte di revisione completa del testo della Convenzione, al fine di :
 - precisare nel testo medesimo talune interpretazioni ad esso date e
 - creare condizioni che rendano più attraente l'adesione all'UPOV per i paesi che non vi hanno ancora provveduto (4).

./.

(1) Articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione.

(2) Articolo 3 della Convenzione.

(3) Articolo 1, paragrafo 2, della Convenzione.

(4) Relazione sui lavori del Comitato di esperti per l'interpretazione e la revisione della Convenzione.

3. Il 30 gennaio 1978, l'UPOV ha convocato una "Conferenza diplomatica per la revisione della Convenzione internazionale di tutela delle nuove varietà vegetali", la quale si terrà a Ginevra dal 9 al 23 ottobre 1978. 148 paesi non aderenti sono stati invitati a delegare osservatori, e 15 organismi osservatori sono stati invitati ad inviare i loro rappresentanti. Agli organismi osservatori appartiene anche la CEE. Scopo della Conferenza è l'adozione e la firma di un testo riveduto della Convenzione; le deliberazioni saranno fondate sulle proposte di cui si è fatto cenno al punto 2.

II. Partecipazione della CEE

1. Fino ad oggi la CEE non ha aderito direttamente alla Convenzione, nè ha ancora elaborato un diritto comunitario dei selezionatori.

Essa ha tuttavia adottato disposizioni in materia di libera circolazione nella Comunità di sementi e materiali di moltiplicazione di prima qualità, al fine di disciplinare l'ammissione delle varietà e dei materiali di base agricoli, orticoli e forestali (5).

Le condizioni di ammissione delle varietà corrispondono in ampia misura a quelle previste dalla Convenzione.

./.

(5) Segnatamente :

- direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE, del Consiglio, del 15 dicembre 1977 (GU n. L 16 del 20.1.1978, pag. 23);
- direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 7), modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 236 del 26.8.1978, pag. 13);
- direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU n. L n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2326), modificata da ultimo dalla direttiva 75/445/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975 (GU n. L 196 del 26.7.1975, pag. 14).

2. Benché la Comunità non abbia ancora preso disposizioni in materia di "diritto dei selezionatori", è necessario che essa partecipi ai lavori riguardanti la Convenzione, essenzialmente per tre motivi :
- se non altro a livello nazionale e intracomunitario, la Convenzione non deve trovarsi in contrasto con la situazione giuridica creata dal Trattato di Roma e, più semplicemente, dalla norme di esso concernenti la libera circolazione delle merci (artt. 30 e segg.) e la concorrenza (artt. 85 e segg.);
 - La Convenzione non deve contrastare o compromettere la finalità e i principi della normativa comunitaria in materia di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione; in particolare, si dovrebbe mantenere la massima concordanza fra il regime del diritto dei selezionatori e quello di ammissione delle varietà, eccezion fatta per eventuali deroghe giustificate dalla differenza degli obiettivi;
 - La Convenzione non deve impedire l'elaborazione, nell'ambito dell'UPOV, di un diritto dei selezionatori specificamente comunitario, e precisamente nella prospettiva di siffatta elaborazione dovrebbe contemplare la possibilità di un'adesione della Comunità in quanto tale.
3. Finora non sono sorti problemi a tale proposito, poiché la maggioranza degli attuali paesi aderenti appartiene alla CEE ed è pertanto vincolata dal diritto comunitario.

La situazione potrebbe però mutare con la prevista adesione all'UPOV di un numero indeterminato di altri paesi.

E' pertanto indispensabile che, in futuro, la CEE partecipi ai lavori inerenti alla Convenzione.

III. Proposte della Commissione per la partecipazione della CEE

1. Per il momento la Commissione si limita a presentare al Consiglio proposte di partecipazione della CEE all'elaborazione del testo riveduto della Convenzione (nonché di partecipazione alla Conferenza diplomatica del 9-23 ottobre 1978), riservandosi di proporre misure concrete a conferenza conclusa.

Tali proposte hanno lo scopo di istituire, sia prima che durante la Conferenza, una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, onde definire una posizione comune su tutti i problemi che interessano la Comunità.

2. La Commissione propone pertanto :

- di invitare gli Stati membri a difendere o ad appoggiare, nel corso della Conferenza, le soluzioni esposte nell'allegato I;
- di invitare lo Stato membro cui spetta la presidenza del Consiglio a rilasciare a nome della Comunità, prima che inizino i lavori sul testo della Convenzione, la dichiarazione di principi di cui all'allegato II;
- di autorizzare la Commissione stessa a designare, conformemente alla norma 7 del regolamento interno provvisorio della Conferenza, i rappresentanti della Comunità, la quale è invitata in quanto organismo osservatore;
- d'incaricare il Segretariato Generale del Consiglio di organizzare, durante la Conferenza, riunioni di coordinamento fra la Commissione e gli Stati membri colà rappresentati.

Soluzioni che dovrebbero essere sostenute o appoggiate
dagli Stati membri

In base alle proposte elaborate dal competente Comitato di esperti dell'UPOV e presentate nei documenti DC/3 o DC/5, nonché DC/4 per quanto riguarda l'articolo 13, gli Stati membri, nel corso dei lavori di revisione del testo della Convenzione, dovrebbero procedere come segue :

1. Disposizioni alle quali la Comunità è interessata in quanto tale : rientrano fra di esse gli articoli da 1 a 14, 17, da 29 a 32, 34 A e 38.

1.1. Le proposte contenute nei documenti sopra citati dovrebbero essere difese o appoggiate (1) dagli Stati membri conformemente allo schema seguente :

1.1.1. Articolo 4, paragrafo 3 : Questa disposizione accorda agli Stati firmatari dell'UPOV il diritto di limitare il "trattamento nazionale" ai cittadini di quei paesi aderenti che applichino la Convenzione allo stesso genere o specie vegetale, nonché alle persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno di detti paesi. Gli Stati membri dovrebbero appoggiare tale disposizione, con la riserva che essi stessi faranno uso di codesta facoltà - quanto meno nei confronti dei paesi aderenti allo UPOV membri della CEE - tenendo conto del divieto comunitario di discriminazione in base alla nazionalità (articolo 7 del trattato CEE). Qualora la disposizione in causa venisse adottata, tale riserva dovrebbe essere accolta nell'atto finale della Conferenza.

1.1.2. Articolo 4, paragrafo 3, lettera a) : Secondo questa disposizione, in una prima fase ogni paese aderente applica la Convenzione ad almeno cinque generi o specie.

Gli Stati membri dovrebbero mirare ad un testo che stabilisse determinati criteri, ai quali dovrebbero corrispondere i cinque generi o specie scelti dai singoli paesi aderenti.

(1) Indipendentemente da ciò, i problemi d'ordine linguistico o redazionale e le questioni di presentazione (ordine e intitolazione degli articoli) dovrebbero essere trattati con la massima flessibilità.

1.1.2 bis Articolo 5, paragrafo 2 : Secondo questa disposizione, il selezionatore può subordinare il suo accordo circa l'impiego di una varietà a condizioni stabilite da lui stesso.

Gli Stati membri dovrebbero mirare ad un testo il quale garantisca la compatibilità delle condizioni fissate dal selezionatore con la normativa in vigore.

1.1.3. Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) : Questa disposizione assoggetta il diritto dei selezionatori alla condizione che una varietà, grazie ad una o più caratteristiche importanti, sia chiaramente distinguibile da qualsiasi altra varietà la cui esistenza sia di pubblica notorietà al momento della notificazione del diritto di tutela. A titolo d'esempio, vengono indicati alcuni elementi in base ai quali detta notorietà può essere accertata. Anche nel diritto comunitario tale distinguibilità costituisce un presupposto per l'ammissione di una varietà; qui, la "collezione di riferimento" (cioè il complesso delle varietà da cui la nuova varietà deve potersi distinguere) è delimitata con maggior precisione. In relazione al diritto dei selezionatori, la distinguibilità deve avere la stessa portata.

Gli Stati membri dovrebbero quindi appoggiare la disposizione proposta, con la riserva di essere autorizzati a definire norme che consentano una delimitazione più precisa della "collezione di riferimento". Qualora la disposizione in causa venisse accettata, questa riserva dovrebbe essere accolta nell'atto finale della Conferenza.

1.1.4. Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto i) : Questa disposizione pone come condizione indispensabile la caratteristica della novità, ma autorizza i paesi aderenti a concedere una tolleranza di un anno al massimo per la commercializzazione della varietà in causa, prima che venga notificata la tutela.

Gli Stati membri dovrebbero appoggiare tale disposizione, ma dovrebbero preventivamente concordare che, data la situazione attuale, essi faranno uso del periodo di tolleranza soltanto dopo essersi consultati fra loro (ed eventualmente anche con altri paesi aderenti). Non è necessario che questo accordo figuri nell'atto finale della Conferenza.

1.1.5. Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto ii) : Questa disposizione stabilisce che il presupposto della novità ricorre unicamente quando la varietà in questione sia in commercio nel territorio in un altro paese da non più di 4 o di 6 anni.

Essa non prende in considerazione il caso che il paese aderente in cui viene notificata la tutela applichi per la prima volta la Convenzione a un determinato genere o specie dopo lo scadere del termine citato. L'articolo 35 non appare soddisfacente a questo proposito.

Gli Stati membri dovrebbero appoggiare tale disposizione, sempreché il caso sopra menzionato riceva una soluzione in base alla quale un selezionatore ottenga lo stesso trattamento in tutti i paesi aderenti all'UPOV membri della CEE e che garantisca a questo riguardo la reciprocità fra gli altri paesi aderenti.

1.1.6. Articolo 6, paragrafo 2, secondo membro di frase : Questa disposizione subordina la concessione della tutela all'assolvimento, da parte del selezionatore, delle "formalità" previste dalla legislazione nazionale.

Tra codeste "formalità" possono rientrare obblighi di stabilimento, di registrazione o di "ammissione" del selezionatore, oppure un obbligo di delega di un rappresentante residente nel paese.

Nel diritto comunitario, una varietà, per essere ammessa ufficialmente, non deve necessariamente essere stata ottenuta nel paese che concede l'ammissione; è sufficiente che essa sia stata ottenuta nella Comunità (2). Gli Stati membri potrebbero appoggiare la disposizione in esame, ma dovrebbero preliminarmente concordare che le rispettive legislazioni nazionali contempleranno unicamente "formalità" le quali, in primo luogo, siano compatibili con il divieto di discriminazione di cui all'articolo 7 del trattato CEE e, in secondo luogo, non ostacolino - nei confronti dei paesi aderenti all'UPOV membri della CEE - la semplificazione, nell'ambito del diritto comunitario, della procedura di ammissione delle varietà. Non è necessario far figurare questo accordo nell'atto finale della Conferenza.

(2) Nel presente contesto, si può tralasciare il caso delle varietà provenienti da paesi terzi.

- 1.1.7. Articolo 7 : Questa disposizione prescrive un controllo ufficiale dell'osservanza delle condizioni cui è subordinato il diritto dei selezionatori, controllo che comprende ispezioni ufficiali delle colture.

In una proposta di dichiarazione relativa all'articolo 7 viene precisato che un regime di controllo comprendente ispezioni delle colture eseguite dal notificatore può, a determinate condizioni, essere considerato compatibile con la Convenzione dell'UPOV.

Gli Stati membri potrebbero appoggiare tanto la disposizione quanto la dichiarazione, concordando però preventivamente che, ove si tratti di specie soggette alla normativa comunitaria in materia di libera circolazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, essi non si avvarranno della facoltà di procedere a ispezioni non ufficiali delle colture, quando tali colture si propongano l'ottenimento di varietà non esclusivamente destinate ai paesi terzi. Non è necessario includere questo accordo nell'atto finale della Conferenza.

- 1.1.8. Articolo 9, paragrafo 2 : Questa disposizione accorda al selezionatore un indennizzo adeguato, nel caso che il libero esercizio del diritto dei selezionatori debba essere limitato nel pubblico interesse, al fine di garantire la diffusione della varietà in questione.

Gli Stati membri potrebbero appoggiare questa disposizione, concordando peraltro in via preliminare che il campo d'applicazione della disposizione stessa non deve essere esteso oltre l'obiettivo iniziale (difesa, circostanze di emergenza, ecc.) sino a ricomprendere casi in cui la suddetta limitazione risulti dall'attuazione delle norme comunitarie sulla concorrenza o sulla libera circolazione delle merci. Non è necessario includere tale accordo nell'atto finale della Conferenza.

- 1.1.9. Articolo 12, paragrafo 4, seconda frase : Questa disposizione precisa che determinate circostanze le quali si verificano durante il "termine prioritario" non possono giustificare in alcun caso un diritto di proprietà personale.

Gli Stati membri potrebbero appoggiare tale disposizione, sempreché ottengano la garanzia che verrà risolto in modo soddisfacente anche il caso che una persona in buona fede si trovi ancora in possesso di scorte di sementi della varietà in causa, al momento in cui entra in vigore il diritto dei selezionatori.

1.1.10. Articolo 13, paragrafo 4, lettera a) (3) : Questa disposizione disciplina il caso in cui si abbia coincidenza tra diritto dei selezionatori per la varietà e legislazione sui marchi per la denominazione varietale. Ai sensi dell'articolo in oggetto, il selezionatore, a decorrere dalla registrazione della denominazione varietale, non può avvalersi della legislazione sui marchi per impedire il libero uso della denominazione stessa.

Vengono proposte tre alternative di applicazione geografica, secondo le quali non sarà possibile ricorrere alla legislazione sui marchi :

- in un paese aderente che applichi la Convenzione al genere o alla specie cui appartiene la varietà (alternativa 1);
- nel paese interessato (alternativa 2);
- in un paese aderente (alternativa 3).

La Commissione considera comunque le alternative 1 e 2 inaccettabili per i paesi aderenti all'UPOV membri della CEE, in quanto incompatibili con la normativa comunitaria sulla libera circolazione delle merci.

Gli Stati membri dovrebbero perciò mirare a una soluzione intesa a garantire :

- che nell'ambito comunitario il diritto dei selezionatori assolva unicamente una funzione di tutela contro gli operatori non autorizzati (4);
- che non vengano compromessi gli obiettivi della normativa comunitaria in materia di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, soprattutto per quanto riguarda i cataloghi comuni delle varietà, denominazioni varietali comprese.

1.1.11. Articolo 13, paragrafo 5 (3) : Questa disposizione stabilisce che la denominazione varietale deve essere identica in tutti i paesi aderenti. Sono concesse deroghe soltanto nel caso che l'autorità abilitata ad accordare la tutela consideri "la denominazione varietale inadeguata nel suo paese".

(3) Documento DC/4.

(4) Cfr. decisione della Commissione del 21 settembre 1978 in merito a una procedura ai sensi dell'articolo 85 del Trattato CEE "Tutela della varietà - Sementi di granturco".

Gli Stati membri dovrebbero appoggiare il principio della denominazione uniforme delle varietà. Dovrebbero sostenere la disposizione proposta con la riserva che essi stessi possano, parallelamente all'elaborazione del diritto comunitario sulla circolazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, stabilire i criteri di "non idoneità" di una denominazione varietale. In caso di approvazione della disposizione, tale riserva dovrebbe figurare nell'atto finale della Conferenza.

1.1.12. Articolo 13, paragrafo 6 (3) : Questa disposizione stabilisce il principio della reciproca informazione delle competenti autorità dei paesi aderenti circa i problemi concernenti la tutela delle varietà, fra cui, in particolare, la presentazione, la registrazione e la soppressione di denominazione varietali.

Nell'appoggiare questo principio, gli Stati membri dovrebbero mirare a un testo dal quale risulti chiaramente che l'informazione non si riferisce soltanto alla denominazione varietale presentata, ma anche ad altri elementi della varietà comunicata per il diritto di tutela. Ciò potrebbe essere particolarmente importante per la delimitazione della "collezione di riferimento" nell'esame della differenziazione ai sensi dell'articolo 6.

I paesi aderenti dovrebbero inoltre far sì che le regole procedurali per la reciproca informazione, compreso il preciso contenuto di essa, siano fissati a livello dell'UPOV, tenendo conto o in connessione con le regole vigenti o da adottare relative ai requisiti per l'ammissione ufficiale delle varietà.

1.1.13. Articolo 13, paragrafo 8, lettera b) (3) : Questa disposizione stabilisce che una denominazione varietale nel quadro del diritto dei selezionatori deve essere considerata una denominazione della specie. In linea di principio, nessuno può richiedere o ottenere un diritto che possa ostacolare la libera utilizzazione della denominazione varietale.

Per quanto riguarda la sfera di applicazione geografica la proposta contiene alternative analoghe a quelle previste all'articolo 12, paragrafo 4, lettera a) (5).

La soluzione dipende da quella elaborata per la suddetta disposizione. Gli Stati membri dovrebbero quindi considerare i principi stabiliti al riguardo (5).

1.1.14. Articolo 13, paragrafo 9 (3) : Questa disposizione consente che alla denominazione varietale sia aggiunto un marchio o una denominazione commerciale.

Gli Stati membri dovrebbero mirare a un testo il quale garantisca il rispetto delle disposizioni comunitarie relative al contrassegno delle sementi e dei materiali di moltiplicazione commercializzati. In base a tali disposizioni sono infatti vietate indicazioni supplementari sulle etichette ufficiali (sementi e materiali di moltiplicazione agricoli, sementi riconosciute di ortaggi), sulle etichette dei fornitori (sementi standardizzate di ortaggi, materiali di moltiplicazione forestali e tutti i piccoli imballaggi) o su ogni altra etichetta adesiva nonché nelle stampigliature sull'imballaggio (6). La proposta ha quindi un interesse pratico soltanto per la pubblicità, per i documenti distinti dalla merce e per le parti dell'imballaggio chiaramente separate dal contrassegno prescritto:

1.1.15. Articolo 14, paragrafo 1 : Questa disposizione stabilisce che il diritto dei selezionatori è indipendente dalle misure che in ciascun paese aderente vengono adottate per disciplinare la produzione, il controllo e la vendita delle sementi e dei materiali di moltiplicazione.

Gli Stati membri dovrebbero mirare a un testo dal quale risulti chiaramente che il diritto dei selezionatori è indipendente dalle misure che vengono adottate per disciplinare l'ammissione delle varietà.

(3) Documento DC/4

(5) Cfr. più sopra 1.1.10.

(6) Non viene qui considerata l'indicazione, ammessa in casi eccezionali, dalla selezione.

1.1.16. Articolo 14, paragrafo 2 : Questa disposizione garantisce che con le misure menzionate al paragrafo 1 si "debba" evitare il più possibile di ostacolare l'applicazione della Convenzione.

Gli Stati membri dovrebbero approvare questa disposizione, concordando però in via preliminare che essa non costituisce alcun fondamento giuridico per una preminenza della Convenzione rispetto alle disposizioni giuridiche nazionali o comunitarie che sono state adottate o saranno adottate nei suddetti settori.

1.1.17. Articolo 17, paragrafo 1 : Questa disposizione stabilisce quali sono gli Stati invitati come osservatori alle riunioni del Consiglio.

Gli Stati membri dovrebbero mirare a un testo il quale garantisca che la Comunità sia regolarmente rappresentata in seno al Consiglio.

1.1.18. Articolo 29 : Questa disposizione consente ai paesi aderenti di adottare reciprocamente accordi particolari per la tutela delle selezioni vegetali, purché non siano in contrasto con la Convenzione.

Dal raffronto tra questa disposizione, che non si scosta dal testo finora vigente, con il vecchio testo dell'articolo 30, paragrafo 2 risulta che essa avrebbe soltanto un limitato campo di applicazione. In particolare, essa non abbraccia necessariamente un diritto dei selezionatori comunitario, il quale sia eventualmente creato secondo la procedura giuridica comunitaria.

Gli Stati membri dovrebbero quindi mirare a un testo che consenta questa possibilità.

1.1.19. Articolo 30, paragrafo 2 : Questa disposizione si riferisce ad accordi fra le autorità competenti sull'esecuzione di esami e sulla elaborazione "Collezioni di riferimento" e documenti di raffronto.

Gli Stati membri dovrebbero appoggiare questa disposizione, concordando però in via preliminare che se ne serviranno soltanto se tali accordi sono compatibili con il diritto comunitario relativo all'ammissione ufficiale delle varietà e con la riserva di una futura contralizzazione comunitaria degli esami.

1.1.20. Articolo 31 : Questa disposizione disciplina la firma degli atti, i quali devono essere sottoscritti dai nove Stati membri.

1.1.21. Articolo 32 : Questa disposizione disciplina le modalità di ratifica e di adesione relative alla Convenzione. Sia la ratifica sia la adesione interessano esclusivamente gli Stati.

Gli Stati membri dovrebbero mirare ad un testo il quale disponda che, al più tardi con l'elaborazione di un diritto comunitario dei selezionatori, sarà possibile l'adesione della Comunità in quanto tale.

1.1.22. Articolo 34 A, paragrafo 2 : Questa disposizione consente a taluni paesi aderenti, i quali concedono una tutela in virtù del diritto sui marchi, di deroghe a talune disposizioni del diritto dei selezionatori.

Gli Stati membri dovrebbero approvare questa disposizione purché sia garantito che essa non si applica in nessuno dei paesi aderenti della Comunità.

1.1.23. Articolo 38 : Questa disposizione disciplina la procedura relativa alla soluzione di controversie tra paesi aderenti.

Gli Stati membri dovrebbero appoggiare questa disposizione, concordando però in via preliminare che le controversie fra paesi aderenti della Comunità dovrebbero essere risolte nell'ambito di quest'ultima. Questa precisazione non deve necessariamente figurare nell'atto finale della Conferenza.

1.2. Qualora siano presentate proposte di emendamento della disposizioni cui la Comunità è interessata in quanto tale, gli Stati membri dovrebbero tener conto, nei loro pareri, delle osservazioni di cui al punto 1.1.

Se le proposte di emendamento faranno emergere nuovi punti di vista, gli Stati membri dovrebbero, su iniziativa di uno di essi o della Commissione, elaborare un atteggiamento concordato nelle previste riunioni di coordinamento.

2. Per quanto riguarda le disposizioni cui la Comunità non è interessata in quanto tale (articolo 15, 16, 18 - 28, 32 A - 34, 35 - 37, 39 - 41), gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per concordare un atteggiamento comune. A tale scopo dovrebbero essere convocate, su iniziativa di uno Stato membro, le previste riunioni di coordinamento.

Dichiarazione di principi del Presidente del Consiglio

In quanto rappresentante di un paese che non solo fa parte dei membri fondatori dell'UPOV, ma al quale attualmente spetta altresì la presidenza del Consiglio delle Comunità europee, ho l'onore di rilasciare la seguente dichiarazione a nome della Comunità economica europea :

La CEE esprime la sua alta considerazione per i lavori finora svolti nell'ambito dell'UPOV, accoglie con favore la presente Conferenza e ne condivide gli obiettivi; essa approva altresì l'intenzione dei partecipanti di elaborare un testo riveduto della Convenzione, testo che non soltanto contenga i chiarimenti e le precisazioni occorrenti, ma introduca pure le modifiche necessarie per un corretto funzionamento della Convenzione medesima e per l'adesione dei paesi attualmente non aderenti. Assicuro che gli Stati membri della CEE partecipanti alla Conferenza ed i qui presenti rappresentanti della Comunità faranno tutto il possibile per contribuire al successo della Conferenza stessa, curando tuttavia che quest'ultima non comprometta i risultati già raggiunti o comunque perseguiti nell'ambito comunitario. Con ciò si intendono, in particolare, il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, la libertà di circolazione delle merci, le regole di concorrenza, nonché le norme sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali; con ciò s'intende pure la volontà di definire in modo tale il diritto dei selezionatori, nell'ambito comunitario, da combattere con ancora maggiore energia le conseguenze negative dell'esistenza di frontiere nazionali. La Comunità chiede pertanto che nella Convenzione venga inserita una clausola che le consenta in futuro di aderire all'UPOV.

Essa intende d'altro lato associare fin dall'inizio ai lavori di elaborazioni di un diritto regionale dei selezionatori i paesi interessati della regione appartenenti all'UPOV ma non alla CEE.

Per concludere, la Comunità auspica il pieno successo della Conferenza, a livello sia dei lavori sia dei risultati.